




REGIONE ABRUZZO

X^A LEGISLATURA

Maggio 2015



PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

**Istituzione del reddito minimo garantito:
sostegno al reddito in favore dei disoccupati,
inoccupati, o precariamente occupati**

d'iniziativa del Capogruppo
Consigliere Mario Mazzocca



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

GRUPPO CONSILIARE SEL



PROGETTO DI LEGGE

Istituzione del reddito minimo garantito: sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.
2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) reddito minimo quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;
 - b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
 - c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
 - d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297;
 - e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.;
 - f) centri per l'impiego (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

Art. 3

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
 - a) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7.200,00 euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non

superiori a 7.200,00 euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7.200 euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'articolo 4 una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo, di cui all'articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

- a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale;
- b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
- c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
- d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
- e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3:

- a) i disoccupati;
- b) gli inoccupati;
- c) i lavoratori precariamente occupati;
- d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

- a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
- b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
- c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
- d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Art. 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere al Fondo di cui all'art. 3 i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 presentano ogni anno domanda al Comune di residenza, il quale trasmette la stessa al Centro per l'impiego della provincia competente.
2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa consultazione con gli organismi dei Centri per l'impiego, con propria deliberazione stabilisce su base provinciale i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro in riferimento al sesso, all'età, ai carichi familiari, alla situazione reddituale del nucleo familiare.
4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.
5. Le province presentano, con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
 - a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
 - b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.
3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8.000,00 euro annui.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.

Art. 7

(Regolamento regionale)

1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
 - a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
 - b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;
 - c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
 - d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'articolo 9;
 - e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:
 - a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
 - b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito nel bilancio di previsione a decorrere dal 2016 un apposito fondo denominato "Fondo regionale per il reddito minimo garantito" la cui dotazione è stabilita ogni anno con legge finanziaria.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIERE
Arch. Mario Mazzocca



RELAZIONE

La crisi economica che sta drammaticamente interessando il nostro paese ha pesanti ripercussioni soprattutto sulle giovani generazioni costrette alla precarietà e all'assenza di prospettive professionali certe e garantite. A rendere ancor più preoccupante lo scenario socio economico sta anche il fatto che in Italia, a differenza di quanto accade in molti paesi europei, non esiste alcuna politica che permetta ai giovani, alla fine del loro percorso di studi, di acquisire una condizione di autonomia dalla propria famiglia di origine e di affrontare liberamente la ricerca di un lavoro, che sia espressione delle proprie competenze. Ricordo inoltre che il sistema di ammortizzatori sociali in Italia esclude circa il 50% dei disoccupati che non hanno alcuna copertura economica, a fronte di una media europea che si attesta intorno al 20-30%.

L'istituzione del reddito sociale vuole essere una misura concreta per aiutare i giovani e allontanare i rischi sempre più forti dell'esclusione sociale legata alla precarietà lavorativa. La presente legge intende offrire una misura di sostegno alla moltitudine di giovani inoccupati, disoccupati nonché ai lavoratori precariamente occupati. Il reddito minimo garantito potrà inoltre coprire i periodi di inattività forzata e consentire a chi cerca un'occupazione di non essere costretto ad accettare qualsiasi soluzione contrattuale subendo il ricatto per mancanza di reddito.

L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, e 38 della Costituzione, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentale dell'UE e delle Disposizioni di principio dello Statuto della Regione Abruzzo;

L'articolo 2 definisce il concetto di reddito minimo;

L'articolo 3 quantifica tale reddito;

L'articolo 4 individua i beneficiari del reddito minimo garantito;

L'articolo 5 stabilisce le modalità di accesso alle prestazioni;

L'articolo 6 prevede le cause di sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni;

L'articolo 7 riserva alla Regione l'adozione di un Regolamento per definire requisiti di uniformità, le modalità di controllo e monitoraggio e i criteri di riparto delle risorse;

L'articolo 8 introduce la clausola valutativa;

L'articolo 9 detta le disposizioni finanziarie.

IL CONSIGLIERE

Arch. Mario Mazzocca

